

IL REVISORE UNICO

Verbale del 23/04/2025

Comune di Padenghe sul Garda

OGGETTO: PARERE IN MERITO ALLA VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2025.

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Padenghe (BS), nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31/05/2024,

VISTI:

- L'art. 239, del D.lgs. 267/2000, recante disposizioni in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato "DUPS" periodo 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati;

Il sottoscritto Revisore dei Conti ha ricevuto, in data 18/04/2025, dal Comune di Padenghe sul Garda la proposta di deliberazione in epigrafe completa dei relativi allegati;

Richiamato:

- il D. Lgs. 267/2000 "TUEL";
- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità dell'ente approvato in CC con delibera n.4 del 03.02.2016;
- l'art. 3, comma 5-quinques del D.L. 228 del 30/12/2021 che fissa la scadenza dell'approvazione di tariffe e regolamenti TARI al 30 Aprile di ciascun anno;

Tenuto conto:

- di quanto previsto dall'art.1 comma 738 L160/2019 in merito alla nuova disciplina TARI;
- dell'esigenza di modificare il regolamento per far fronte delle difficoltà delle famiglie con reddito ridotto e dal caro-bollette sui contribuenti TARI più in difficoltà;
- della normativa aggiornata dei regolamenti ARERA.

RAVVISATA l'esigenza, quindi, di modificare l'art. 25 del Regolamento per la conferma, anche per l'anno 2025, delle riduzioni per redditi ISEE, con modifica dell'anno di riferimento e applicazione, al comma 1 dello stesso, che diviene:

1. *Ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.L. 102/2013, la tariffa del tributo per le utenze domestiche residenti, per l'anno 2025, è ridotta nelle seguenti ipotesi:*
 - *Redditi ISEE da € 0 a € 15.000,00* *riduzione del 50%*
 - *Redditi ISEE oltre i € 15.000,00 fino a € 20.000,00* *riduzione del 30%*
 - *Redditi ISEE oltre i € 20.000,00 fino a € 25.000,00* *riduzione del 20%*

Considerato che il minor gettito deve essere finanziato mediante l'utilizzo di risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, previo apposito stanziamento che permetta il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Valutati positivamente:

-la completezza del regolamento, il rispetto dell'autonomia demandata all'ente e, sulla scorta del principio di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, pubblicati dal Consiglio

nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili n.2.8, il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- il rispetto del principio di irrinunciabilità della pretesa tributaria e dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria che comportino, ad esempio, condoni o riduzioni improprie della pretesa;
- la coerenza, nel complesso, sia con il contenuto della norma statale, sia con quanto statuito negli altri regolamenti interni dell'Ente inerenti alle materie che stabiliscono norme di dettaglio e di completamento della disciplina del predetto regolamento;
- il rispetto sostanziale dei principi di ragionevolezza, di non discriminazione e di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti;
- il regolamento completato delle variazioni, qualora validamente formato e approvato, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025.

Preso atto

che sono stati chiesti e ottenuti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili competenti la cui sussistenza è condizione essenziale per la deliberazione;

Considerato che l'Ente si impegna a pubblicare, affinché abbia effetto, il presente atto e il Regolamento oggetto dello stesso, entro il 28 ottobre del corrente anno sul sito internet www.finanze.gov.it. [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011]. Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011]. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Revisore, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, esprime

PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di modifica del Regolamento Ta.Ri. in oggetto e in premessa.

Brescia, 23/04/2025

Il Revisore

Dott Massimo Somenzi

